

Cuneo, lì 21 gennaio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 04/2016

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO - INVENTARIO -

Ogni imprenditore ha l'obbligo di redigere l'inventario delle rimanenze di magazzino **al 31 dicembre di ogni anno.**

L'art. 92, comma 1, DPR 917/86 prevede che le rimanenze vengano valutate a "**costi specifici**".

Vi è anche la possibilità di scegliere **altri criteri di valutazione** (diversi dal precedente) e procedere ad una valutazione per categorie omogenee (per natura e per valore), ossia ci si riferisce al metodo del LIFO a scatti, media ponderata, FIFO, ecc. Tali metodologie richiedono, però, inevitabilmente procedure contabili ben precise e molto complesse.

In caso di accertamento, indipendentemente dalla metodologia di valutazione delle rimanenze adottata, l'inventario viene richiesto e considerato attentamente dall'organo di ispezione. La mancata e/o incompleta compilazione di tale prospetto può comportare **gravi conseguenze** per lo svolgimento della verifica fiscale.

Per tale ragione Vi ricordiamo di procedere alla relativa compilazione (utilizzando, per esempio, *il fac-simile allegato*) in modo da poterci fornire i dati necessari per l'elaborazione della **prossima dichiarazione dei redditi.**

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

CENTRO SED SRL

AZIENDA _____

ELENCO DELLE RIMANENZE AL 31.12. _____ ANALITICO

DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (valore d'acquisto)	TOTALE
TOTALE				

TIMBRO E FIRMA _____

- N.B:** 1) Per prezzo unitario si intende il prezzo di acquisto senza I.V.A.
2) Per i prodotti in lavorazione occorre aumentarli in base al costo della mano d'opera